



# COMUNE DI PEVERAGNO

## Provincia di Cuneo

COPIA

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 23

#### OGGETTO :

Determinazione aliquota IMU per l'anno 2013.

L'anno **duemilatredici**, addì **ventidue**, del mese di **luglio**, alle ore **20** e minuti **00**, nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE.

All'appello sono risultati:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
TOSELLI Carlo	SINDACO	X	
DHO Stefano	Consigliere	X	
TASSONE Enzo	Consigliere	X	
DUTTO Laura	Consigliere	X	
GARRO Antonietta	Consigliere	X	
VIADA Elio	Consigliere	X	
MACAGNO Valerio	Consigliere	X	
MACAGNO Luana	Consigliere		X
GIRAUDO Pinuccia	Consigliere	X	
TURCO Samuele	Consigliere	X	
TOMATIS Claudio	Consigliere	X	
NALOTTO Bruno	Consigliere	X	
TERRANOVA Salvatore	Consigliere		X
CAMPANA Tiziana	Consigliere	X	
PELLEGRINO Salvatore	Consigliere	X	
MARRO Maria Maddalena	Consigliere	X	
BATTAGLIO Georgia	Consigliere	X	
<b>Totale</b>		<b>15</b>	<b>2</b>

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Signor **Dott.ssa Manuela Casales**.

Il Signor **TOSELLI Carlo** nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e riconosciuto legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Il ViceSindaco illustra i principali dati contabili dell'approvando Bilancio di previsione 2013 e le motivazioni che hanno portato alle proposte di determinazione delle aliquote di imposte e tributi per l'anno 2013.

Elenca inoltre i tagli già preventivati per il mese di settembre qualora non dovessero essere trasferiti dallo Stato gli importi previsti relativamente al Fondo di Solidarietà.

Propone pertanto la conferma delle aliquote IMU applicate nell'anno 2012 e l'aumento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

Il Consigliere Campana Tiziana afferma che così si colpiscono solo i redditi da lavoro in un momento di già gravi difficoltà economiche. Suggerisce che sarebbe opportuno prevedere un'aliquota di addizionale differente per i vari scaglioni di reddito, così come fatto da altri Comuni.

Il Sindaco risponde che, come è stato bene evidenziato nella relazione del Vicesindaco, ci sono stati grossi tagli nei trasferimenti statali per cui occorre reperire altre risorse per garantire il pareggio di bilancio. Lo scorso anno si era aumentata l'IMU sui fabbricati diversi dalla prima abitazione e non si poteva alzare ulteriormente l'aliquota colpendo così le attività economiche e produttive che già sono in serie difficoltà. Gli stessi Amministratori hanno operato un taglio alle proprie indennità per dare un chiaro segnale alla popolazione. Purtroppo siamo costretti ad aumentare l'addizionale IRPEF.

Il Vicesindaco dice che la proposta di scaglionare l'IRPEF per redditi potrebbe essere un segnale politico ma fa presente che esiste già un'ampia "no tax area" che già privilegia i redditi più bassi.

Al termine della breve discussione.

#### IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU) a partire dall'anno 2012;

VISTI l'art. 56 del D.L. 24/01/2012 n. 1 convertito dalla legge 24/03/2012 n. 27, l'art. 4 del D.L. 2/3/2012 n. 16 così come convertito con modifiche dalla L. 26/04/2012 n. 44, l'art. 9 del D.L. 10/10/2012 n. 174 convertito con modificazioni dalla Legge 7/12/2012 n. 213, l'art. 1 comma 380 della Legge 24/12/2012 n. 228, l'art. 10 c. 4 del D.L. 08/04/2013 n. 35 ed il D.L. 21.05.2013 n. 54 che introducono ulteriori disposizioni e definizioni in merito alla applicazione della predetta imposta;

VISTI altresì i D.M. in data 30/10/2012 e 19/11/2012 n. 200 che integrano le precitate disposizioni di legge relativamente al modello di dichiarazione dell'imposta ed alle modalità e procedure per l'applicazione proporzionale dell'esenzione per le unità immobiliari utilizzate da enti di cui all'art. 73 comma 1 lett. c del DPR 917/1986;

RILEVATO che il nuovo tributo ha sostituito l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992 n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già stata disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;



CONSIDERATO che la nuova imposta comunale ha carattere obbligatorio e sostituisce, per la componente immobiliare, l'imposta sul reddito delle persone fisiche e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari derivanti da beni non locati, oltre all'I.C.I.;

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.L.vo 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle disposizioni contenute nel DL.vo 31 dicembre 1992 n. 504 (norma istitutiva dell'ICI) a cui lo stesso decreto 201/2011 pone espresso rinvio;

RILEVATO che l'art. 9, comma 7, del DL.vo 23/2011 sopra richiamato, rinvia a sua volta agli articoli 10 comma 6, 11, commi 3.4 e 5, 12, 14 e 15 del DL.vo 504/92, istitutivo dell'ICI, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso, prevedendo che dette attività debbano essere svolte dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per le attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13 D.L. 201/2011 e s.m.i., che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone: *“L'aliquota è ridotta allo 0,40 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RIMARCATO che all'imposta dovuta per le abitazioni principali e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

PRESO ATTO altresì *“che per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista dal primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione in base, non può superare l'importo massimo di € 400. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio”*;

OSSERVATO tuttavia che, in caso di applicazione di detrazione fino a concorrenza dell'imposta dovuta *“il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione”*;

ATTESO CHE al comma 8 dell'articolo 13 in parola, è statuito che: *“l'aliquota è ridotta del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993 n. 557, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 1994 n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento”* e che il comma 8 dell'art. 9 del D.L.vo 23/2011 prevede che siano esentati dall'imposta tali fabbricati se ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani;

VERIFICATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1 dello stesso articolo che recita: *"le provincie ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti"*;

RIMARCATO che il comma 380 lett. f dell'art. 1 della Legge 228/2012 stabilisce che è riservato allo Stato il gettito dell' imposta municipale propria di cui all'art. 13 del citato D.L. n. 201 del 2011 derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D", calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;

TENUTO CONTO che lo stesso articolo di legge sopprime ogni altra riserva allo Stato dell'imposta in questione (lettera a) e mantiene la possibilità da parte dei Comuni di aumentare sino a 0,30 punti percentuali la predetta aliquota standard dello 0,76% sugli immobili di categoria catastale "D" (lettera g);

RILEVATO altresì che le eventuali maggiori entrate per il Comune derivanti da tali ultime disposizioni potranno confluire interamente nel fondo statale di solidarietà comunale previsto alla lettera b del precitato articolo di legge;

EVIDENZIATO pertanto che, tutte le agevolazioni che comporteranno un minor gettito per le casse erariali, a seguito dell'applicazione di un'aliquota inferiore allo 0,76% per le casistiche in cui il legislatore ha fissato tale aliquota come misura di base, dovranno garantire l'equilibrio del bilancio comunale, non comportando conteggio ai fini della determinazione del predetto fondo di solidarietà;

EVIDENZIATO che tutte le delibere in materia di regolamenti e tariffe relative ad entrate tributarie comunali dovranno essere inviate al Dipartimento delle Finanze del Ministero dell'Economia e delle Finanze, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive (ex art. 52, comma 2 D.L.vo 446/97) e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

TENUTO conto che per quanto riguarda specificatamente l' IMU tale comunicazione, affinché le relative aliquote possano essere applicate sin dall' anno di competenza, deve essere effettuata in via telematica entro il 21 ottobre di ciascun anno;

CONSIDERATO in caso di inadempienza, il Comune verrà sanzionato, previa diffida del Ministero dell'Interno, con il blocco delle risorse e qualsiasi titolo dovute all'ente, fino all'adempimento dell'obbligo dell'invio.

PRESO ATTO che le delibere suddette saranno rese pubbliche dallo stesso Ministero dell'Economia e delle Finanze, che provvederà alla pubblicazione sul proprio sito informatico, in sostituzione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dal richiamato articolo 52, comma 2, terzo periodo, del DL.vo 446/97;

VISTO il nuovo regolamento per l'applicazione dell' IMU approvato con efficacia dal 1° gennaio 2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 41 del 28.09.2012, il quale prevede tutte le assimilazioni ed agevolazioni stabilite dal Comune;

Considerato che per ottenere un'entrata a titolo di IMU, al netto della probabile quota da riversare allo Stato a finanziamento del precitato fondo di solidarietà, sufficiente a garantire i necessari equilibri di bilancio, sarà necessario confermare le aliquote IMU previste per l'anno 2012;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 secondo cui gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Considerato che i termini di approvazione del bilancio di previsione 2013 sono fissati a tutto il 30/09/2013;

Preso atto che l'art. 1 del D.L. 54/2013 ha sospeso sino al 16/09/2013 il pagamento della prima rata dell'imposta relativamente alle abitazioni principali e relative pertinenze (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9), alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, agli alloggi assegnati dagli IACP ed ai terreni agricoli e fabbricati rurali;

Visto il D.Lgs 18/08/2000 n. 267;

Visto il Regolamento comunale di contabilità;

Visto lo Statuto Comunale;

Acquisiti i pareri favorevoli espressi in relazione alla regolarità tecnica e contabile del presente atto dal Responsabile del servizio Tributi e Finanziario, ai sensi dell'articolo 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n.267;

Con votazione espressa per alzata di mano e n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Battaglio e Pellegrino)

### **DELIBERA**

- 1) di confermare nelle seguenti misure le aliquote IMU sperimentale, per l'anno 2013:
  - 4,00 per mille per l'abitazione principale e relative pertinenze;
  - 2,00 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
  - 9,00 per mille per tutti gli altri immobili;
- 2) di determinare in euro 200,00 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e per le relative pertinenze, con un ulteriore incremento, limitatamente al periodo 2012 – 2013, di euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, maggiorazione che non può superare l'importo massimo di euro 400,00;
- 3) di dare atto che la presente Deliberazione verrà inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52 comma 2 del D.Lgs. 446/97 e comunque entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione.
- 4) Di dare ampia diffusione al presente provvedimento tramite l'inserimento nell'apposita sezione della voce "Amministrazione trasparente" del sito web comunale


Successivamente

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Con votazione separata e n. 13 voti favorevoli e n. 2 contrari (Battaglio e Pellegrino) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 comma 3 del D.Lgs.267/2000.

Del che si è redatto il presente verbale

**IL PRESIDENTE**  
F.to TOSELLI Carlo



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Manuela Casales

Il sottoscritto Segretario Comunale visti gli atti d'ufficio  
**ATTESTA**

- che la presente deliberazione:

- viene affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 26 LUG 2013 al 10 AGO 2013, come prescritto dall'art.124, comma 1 del Decreto Leg.vo 18-8-2000, n. 267;
- è stata comunicata con elenco in data 26 LUG 2013 ai signori capigruppo consiliari, come prescritto dall'art.125 del Decreto Leg.vo n. 267/2000;

Peveragno, li 26 LUG 2013

Prot.N. 0008024




**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott.ssa Manuela Casales

La presente deliberazione:

- è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.);
- è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.).


Peveragno, li 26 LUG 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Manuela Casales)

E' copia conforme all'originale per uso amministrativo

Peveragno, li 26 LUG 2013



**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Manuela Casales)